

Art. 1

Contenuto del Regolamento

L'esercizio del Commercio Ambulante, dei generi per i quali tale forma di vendita è consentita, è disciplinata, nel territorio del Comune, dalle norme del presente Regolamento e, per quanto non previsto, dalla Legge 19.5.1976, n.398.

Art. 2

Obbligo della licenza e sua esposizione

Per l'esercizio del Commercio ambulante è necessaria l'Autorizzazione Amministrativa prescritta dall'art.3 della Legge n.398, oltre che l'iscrizione nell'apposito Registro previsto dalla Legge n.426. L'Autorizzazione Amministrativa deve essere esibita, a richiesta, ai Funzionari ed Agenti di P.S. o della Vigilanza Urbana o persone autorizzate.

Gli ambulanti, inoltre, ai sensi dell'art.40 del D.M. 28.4.1976 debbono tenere esposto presso il banco di vendita, in maniera ben visibile, un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, annualmente vidimata, del R.E.C. e della Ditta.

L'ambulante deve tenere, altresì, presso di sé la concessione di occupazione di suolo pubblico e, se prescritto, il libretto sanitario.

Art. 3

Merci di vendita - Cartellini prezzi

Il commerciante ambulante non può rifiutare la vendita nella quantità e qualità richiesta ed è tenuto ad applicare i cartellini segnaprezzo su tutti i generi per i quali la legge fissa il relativo obbligo.

Art. 4

Controllo igienico-sanitario

Gli ambulanti sono soggetti a tutte le prescrizioni emanate dall'Autorità sanitaria competente. Non è ammessa sullo stesso banco la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, a meno che i primi non siano confezionati.

Art. 5

Pulizia del suolo pubblico

I venditori ambulanti non devono depositare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti all'attività, ma devono raccogliergli in appositi contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Sede

Il mercato si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche o su altri spazi di disponibilità comunale stabiliti con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Il Sindaco, con ordinanza, assume i provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 7

Svolgimento

Il mercato di norma si effettua nella giornata di mercoledì. Nel caso che il giorno di mercato ~~ca~~ cada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Sindaco può autorizzarne lo spostamento, sentito il parere della Commissione Mercato.

Art. 8

Mercato fiera settimanale

Nel giorno prestabilito la fiera si svolge sulle aree pubbliche indicate con deliberazione del Consiglio Comunale. Qualsiasi modificazione all'interno della struttura della fiera viene deliberata dal Consiglio stesso, sentita la Commissione Mercato.

Art. 9

Dimensioni nei posteggi e caratteristiche
dei banchi di vendita

Unitamente alla deliberazione delle aree destinate al mercato fiera, vengono con provvedimento del Consiglio Comunale determinate le dimensioni dei posteggi nella superficie massima, compreso l'automezzo adibito a trasporto merci. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di mt. 2,00 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione del suolo assegnato.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.

Non sono ammesse occupazioni ~~suxd~~ di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio.

Art. 10

Orari del mercato fiera settimanale

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi al mercato fiera si svolgono ~~xxxx~~ secondo le seguenti disposizioni: gli operatori potranno accedere alla zona della fiera dalle ore 7,30 alle ore 8,30.

L'area occupata dovrà essere lasciata libera da persone e cose entro e non oltre le ore 15.

Art. 11

Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi nel mercato fiera settimanale non può avere durata superiore a 1 anno e può essere rinnovata a domanda dell'interessato.

Ma relativa istanza di assegnazione o di rinnovo va redatta in competente bollo e, nel secondo caso, deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale non oltre il termine di 30 giorni prima della scadenza della durata annuale.

L'assegnazione permanente ex novo dei posteggi disponibili nella fiera è effettuata dal Sindaco in favore di operatori ambulanti compresi in apposita graduatoria. In ogni caso, le assegnazioni dovranno essere effettuate nel rispetto dell'equilibrio merceologico e delle norme igienico-sanitarie previste dalle leggi, tenuta presente la distinzione fondamentale in tre settori operativi:

- alimentari, non alimentari, indumenti usati o nuovi. La graduatoria è distinta per i residenti nel Comune, nella Provincia o nelle altre Provincie iscritte nell'Autorizzazione Amministrativa per il Commercio Ambulante.

Le domande di avvicinamento a zone ritenute più vaste commercialmente da parte degli operatori già titolari di posteggio hanno la precedenza rispetto alle domande di nuovo inserimento.

Nel caso di rinuncia del posto, da parte dell'assegnatario, questi viene iscritto, a domanda, nell'ultimo posto di graduatoria.

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio della vendita; in caso contrario, il posteggio viene attribuito, per la sola giornata, ad altro ambulante.

Sia in sede di assegnazione dei posteggi che in caso di trasferimento ad altro posteggio per la fiera, dovrà essere tenuta presente l'opportunità di evitare l'avvicinamento tra operatori legati da vincoli di parentela.

Presso il Comando Vigili Urbani è tenuto uno schedario nel quale sono iscritti gli Ambulanti titolari di posto ai sensi del presente articolo. Copia di tali elenchi sono messi a disposizione della Commissione di Mercato.

Art. 12

Gestione del posteggio e rappresentanza

Il posteggio dev'essere gestito dal titolare dell'assegnazione.

E' ammessa la rappresentanza secondo le norme stabilite dall'art.4 della Legge 19.5.1976, n.398.

Art. 13

Subingresso

La concessione annuale del posto è strettamente personale. In caso di cessazione dell'attività del titolare a qualsiasi causa dovuta, la concessione del posto sarà effettuata secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 398.

Art. 14

Sospensione e revoca delle concessioni

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse od utilità pubblica. Fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare o sospendere, in ogni momento, la concessione per partecipare al mercato, la medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- Perdita della condizione di ambulante;
- Mancato pagamento della tassa;
- Per cessazione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento del posto assegnato;
- Per non aver tenuto convenientemente il posto;
- Per aver fatta cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- Per mancata occupazione del posto assegnato per 13 giornate di mercato nell'anno solare, ai sensi dell'art.16 del Regolamento di esecuzione della legge 398/76.

Art. 15

Tassa di occupazione suolo pubblico

La tassa di occupazione viene riscossa mediante la forma

dell'abbonamento che ha, di regola, durata annuale o semestrale.

Essa è determinata in misura doppia rispetto alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il raddoppio è dovuto quale parziale rimborso delle spese di gestione dei servizi forniti.

Art. 16

Commissione di mercato

Ogni due anni viene nominata, dal Sindaco, una Commissione di mercato.

Detta Commissione è composta da n.7 membri.

Fanno parte di diritto della Commissione n.3 rappresentanti della Associazione Provinciale di ambulanti mag-giormente rappresentative.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

La Commissione esprime parere consultivo sulla organiz-zazione funzionale del mercato-fiera in collaborazione con l'Assessore competente.

Art. 17

Prima applicazione del Regolamento

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultino abituali frequentatori del mercato-fiera conservano il diritto al posto e sono iscritti nel lo schedario di cui all'art. 11.

Analogamente si procede in caso di spostamento del merca-to-fiera in altra zona.

Art. 18

Rapporti con organismi sindacali

Qualsiasi provvedimento, sia di ordine generale che par-ticolare, riguardante l'organizzazione del mercato-fiera sarà adottato previa consultazione della Commissione di mercato, sentito il parere dell'Assessore competente.

Art. 19

Disposizioni varie

Nel mercato-fiera è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purchè gli stessi siano contenuti entro lo spazio del posto di vendita.
Durante lo svolgimento del mercato è vietata la vendita ai margini o nelle corsie interne ad esso.

Art. 20

Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illuminazione merce".

Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Anche i venditori di dischi, musicassette, radio ecc. per lo svolgimento della loro attività, debbono attenersi alle precedenti disposizioni.

Art. 21

Sanzioni

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente Regolamento saranno applicate le sanzioni pecuniarie ed amministrative comminate dall'art.11 della legge 19.5.1976, n.398, dalla legge 11.6.1971, n.426, per quanto applicabili, nonchè dal T.U.L.C. e Prov.le o da apposite Ordinanze Sindacali ~~emanate~~ emanate in materia.